

Cari genitori,

Vi portiamo a conoscenza di una delle novità del 2016 che riguarda i rimborsi delle spese per l'istruzione dei nostri figli.

Oltre a quanto già stabilito per gli anni precedenti, dal 2016 possiamo portare in detrazione per ogni figlio che frequenta la scuola dell'infanzia, il primo e il secondo ciclo di scuole (primarie, medie e superiori) un importo massimo di 400 € per ciascun figlio, perché sia riconosciuta una detrazione pari al 19% della spesa. Risulta così realizzabile una detrazione totale di 76€ euro per ogni figlio che ha frequentato tali ordini di scuole nel 2015.

Come detto, questi importi si vanno ad aggiungere alle detrazioni già in vigore negli anni precedenti (attività sportive, spese asili nido/universitarie, erogazioni liberali ecc.).

Vi invitiamo quindi a prendere visione:

- del comunicato ufficiale del Comune di Vimercate,
  - del fornitore del servizio mensa CIR (con relativa mail di invio)
  - dell'estratto delle istruzioni di compilazione del modello 730/2016 (spese da indicare nel rigo E8 codice spesa "12",
- che alleghiamo alla presente nota.

Vi ricordiamo, infine, che per ogni aiuto nella compilazione della dichiarazione, dovete far affidamento al vostro commercialista o sostituto d'imposta, a cui affidate solitamente la dichiarazione annuale dei redditi.

Un cordiale saluto,

*Il Consiglio di Istituto      Il Comitato Genitori*

Vimercate, 9 aprile 2016



# CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Tu sei qui: [Home](#) ▶ [Scuola e formazione](#) ▶ [Mensa scolastica](#)

A - A + Reim

Ultime Notizie [Speciale referendum: si vota domenica 17 aprile » Domenica 17 aprile 2016 tutti i cittadini italiani saranno](#)

## Mensa scolastica

[PDF](#) [PRINT](#) [EMAIL](#)

### NOVITA' - Detrazione costi mensa 2015 dichiarazione dei redditi 2016

Il Comune di Vimercate, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio e in risposta ai bisogni delle famiglie, organizza il servizio di refezione scolastica per alunni che frequentano le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Nei prossimi giorni le famiglie degli alunni che fruiscono del servizio di refezione scolastica riceveranno da CIR (ditta concessionaria del servizio) via e-mail (se l'hanno comunicata all'atto dell'iscrizione alla refezione scolastica) o, in assenza di e-mail, per lettera consegnata nominalmente a scuola, la [documentazione](#) per richiedere l'attestato relativo alla spesa sostenuta nel 2015 per la refezione scolastica.

Tale documento dovrà essere spedito a CIR SOLO VIA E-MAIL agli indirizzi: [cs.vimercate@cir-food.it](mailto:cs.vimercate@cir-food.it) oppure [g.confalonieri@cir-food.it](mailto:g.confalonieri@cir-food.it) o via fax ai numeri 039.608.17.92 oppure 039.66.13.157  
CIR rinanderà nella stessa modalità di ricezione l'attestato di pagamento.

E' importante ricordare che:

- dovrà essere fatta singola richiesta per ogni alunno/a che fruisce del servizio;
- per le spese sostenute da gennaio a giugno 2015 sarà necessario allegare le ricevute dei versamenti (bollettini postali, compilati in tutte le loro parti e/o bonifici bancari dai quali si evinca il nome dell'alunno/a per il quale si è effettuato il pagamento) in assenza di tali documenti NON sarà possibile produrre l'attestazione per quel periodo dell'anno.

Per ulteriori informazioni

Ufficio educazione e formazione

Piazza Marconi, 7/D 2 piano

orari: lun-ven 9-12 chiuso il mercoledì

giovedì anche 16-18

telefono: 039.66.59.453/4

[pi@comune.vimercate.mb.it](mailto:pi@comune.vimercate.mb.it)





COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

**MITTENTE:**

**Nome cognome (genitore pagante\*)**

.....

**Residente in via**.....

**Città**.....

**CF**.....

**INDIRIZZO MAIL** .....

**NUMERO FAX**.....

**Spett.le CIR food s.c.**  
Reggio Emilia  
[cs.vimercate@cir-food.it](mailto:cs.vimercate@cir-food.it)  
fax 039-6081792;  
039- 6613157

**Oggetto: Richiesta attestazione Spesa per il servizio di refezione scolastica: anno 2015**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a .....

il.....codice fiscale.....

richiede l'attestazione per l'anno 2015 delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica fruito presso la scuola..... di Vimercate e riferite a mio/a:

**figlio/a\*\*:**

**Nome**..... **Cognome**.....

**CF**.....

**codice PAN**.....

A tal fine dichiara che la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2015 ammonta a €..... euro come di seguito specificato:

1. per il periodo gennaio/giugno 2015 la spesa sostenuta è stata di €.....come evidenziato dalle ricevute dei versamenti (bollettini postali, compilati in tutte le sue parti e/o bonifici bancari) di cui si allega copia;
2. per il periodo settembre/dicembre 2015 la spesa sostenuta è stata di €..... come rilevabile nella banca dati informatizzata "spazio scuola".

Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e porgo cordiali saluti.

Vimercate, ..... 2016 **FIRMA**.....

\* per lo stesso alunno possono essere presentate più richieste a seconda del genitore pagante

\*\* va presentata 1 domanda per ogni figlio

**N.B. Ricordiamo che le attestazioni saranno rilasciate dopo verifica sulla correttezza dei dati dichiarati.**

CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.

Sede legale, Direzione e Amministrazione  
42124 Reggio Emilia, Via Nobel, 19 - Casella Postale n° 65 - Tel. 0522 53011 Fax 0522 530100  
e-mail: [cir-food@cir-food.it](mailto:cir-food@cir-food.it) • [Http://www.cir-food.it](http://www.cir-food.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00464110352 - Registro imprese n° 00464110352 - C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 132738

CIR food s.c. iscritta all'ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE con il numero A109985

sezione COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE - categoria COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO



**Se è stato acquistato un immobile locato**, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

### Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

**Righi da E8 a E12 - Altre spese:** indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



**L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.**

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

**'8'** per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

**'9'** per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro.**

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 9;

- '10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale**. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 10.



*Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"*

- '11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 11;

- '12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 12.



**Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.**

- '13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.

- '14' per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.

- '15' per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico").

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 15.